☆

Criminalia

Annuario di scienze penalistiche

Comitato di direzione
Stefano Canestrari, Giovanni Canzio,
Adolfo Ceretti, Cristina de Maglie,
Luciano Eusebi, Alberto Gargani,
Fausto Giunta, Renzo Orlandi, Michele Papa,
Ettore Randazzo, Francesca Ruggieri

Coordinatore
Fausto Giunta

Comitato di redazione
Alessandro Corda, Dario Micheletti,
Daniele Negri, Caterina Paonessa
Vito Velluzzi

Coordinatore
Dario Micheletti

Direttore responsabile
Alessandra Borghini

www.edizioniets.com/criminalia

Registrazione Tribunale di Pisa 11/07 in data 20 Marzo 2007

Criminalia

Annuario di scienze penalistiche

2014

Edizioni ETS

www.edizioniets.com

© Copyright 2015
EDIZIONI ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
info@edizioniets.com
www.edizioniets.com

ISBN 978-884674304-6
ISMN 1972-3857

INDICE

Primo Piano

MARTA BERTOLINO
Dall'organizzazione all'individuo: crimine economico e personalità, una relazione da scoprire 15

MICHELE TARUFFO
Aspetti del precedente giudiziale 37

DIRK VAN ZYL SMIT
La pena dell'ergastolo in un mondo globalizzato 59

THOMAS WEIGEND
Dove va il diritto penale? Problemi e tendenze evolutive nel XXI secolo 75

I grandi temi *Garanzie e garantismo*

ALBERTO DI MARTINO
Una legalità per due? Riserva di legge, legalità CEDU e giudice-fonte 91

LUIGI FERRAJOLI
Cos'è il garantismo 129

FRANCESCO MORELLI
Le garanzie processuali nella morsa dell'ambiguità: contro la giurisprudenza delle interpretazioni mancate 143

GIORGIO PINO
L'insostenibile leggerezza della legalità penale 167

I grandi temi *Il discorso di Papa Francesco all'Associazione internazionale di diritto penale*

FILIPPO MAGGI
Una convergenza (laica) tra sacro e profano 187

LUCIANO VIOLANTE
Populismo e plebeismo nelle politiche criminali 197

Tavola rotonda

Il processo penale italiano a venticinque anni dalla riforma del codice
Nota introduttiva di Renzo Orlandi 211

Ne discutono:
ANTONELLA MARANDOLA
DANIELE NEGRI
LUCA PISTORELLI
FRANCESCO SBISÀ
FRANCESCO ZACCHÈ

Opinioni a confronto

I molti volti del disastro
Nota introduttiva di Alberto Gargani 251

DAVID BRUNELLI
Il disastro populistico 254

STEFANO CORBETTA
Il "disastro innominato": una fattispecie "liquida" in bilico tra vincoli costituzionali ed esigenze repressive 275

GAETANO RUTA
Problemi attuali intorno al disastro innominato 293

Il punto su… *Problematiche penali della sicurezza sul lavoro*

JOSÉ L. GONZÁLEZ CUSSAC
La responsabilità colposa per gli infortuni sul lavoro nell'ordinamento penale spagnolo 307

DARIO MICHELETTI
La responsabilità esclusiva del lavoratore per il proprio infortunio. Studio sulla tipicità passiva nel reato colposo 323

OSCAR MORALES
Questioni fondamentali riguardo al trattamento degli infortuni sul lavoro nel diritto penale spagnolo 365

CARLO PIERGALLINI
Colpa e attività produttive: un laboratorio di diritto "cedevole" 387

CATY VIDALES RODRÍGUEZ
I reati contro la sicurezza e l'igiene sul lavoro nella legislazione spagnola 401

Il punto su… *Segretezza della camera di consiglio e diritto all'informazione*

RENATO BRICCHETTI
La segretezza della camera di consiglio tornata d'attualità 421

MARGHERITA CASSANO
Il segreto della camera di consiglio 425

Dibattito *Il vilipendio al Capo dello Stato, oggi*

ANTONIO GULLO
Eguaglianza, libertà di manifestazione del pensiero e tutela differenziata dell'onore: un equilibrio ancora sostenibile? 435

CATERINA PAONESSA
Né critiche, né scherzi sul Quirinale? Brevi riflessioni a margine delle "offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica" 455

PAOLO VERONESI
L'offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato: sui chiaroscuri di una normativa e di una giurisprudenza da ricalibrare 483

Diritto vivente *Il luogo pubblico e aperto al pubblico "virtuale"*

GIULIA CHECCACCI
Facebook come un luogo pubblico: un caso di "analogia digitale" in malam partem 503

GIOVANNI TUZET
Luoghi, siti, bacheche. Un caso di interpretazione estensiva 513

Antologia

CRISTIANO CUPELLI
Equivoci trionfalistici e letture correttive. Ancora sulle recenti questioni di costituzionalità *in malam partem* 521

OMBRETTA DI GIOVINE
A proposito di un recente dibattito su "verità e diritto penale" 539

FAUSTO GIUNTA
Questioni scientifiche e prova scientifica tra categorie sostanziali e regole di giudizio 561

GIANFRANCO MARTIELLO
L'uso delle armi da fuoco da parte della polizia nell'attuale esperienza giuridica tedesca 589

RENZO ORLANDI
Il metodo della ricerca. Le istanze del formalismo giuridico e l'apporto delle conoscenze extranormative 619

MICHELE PAPA
"A chi legge": l'incipit visionario Dei delitti e delle pene 637

MARIO PISANI
La crudeltà: variazioni sul tema 653

TABLE OF CONTENTS

On the front page

MARTA BERTOLINO
From the organisation to the individual: economic crime and personhood, a relationship to be discovered 15

MICHELE TARUFFO
Some aspects of the judicial precedent 37

DIRK VAN ZYL SMIT
Life imprisonment in a globalised world 59

THOMAS WEIGEND
Where is the criminal law heading toward? Problems and evolutionary trends in the 21st century 75

Big themes *Guarantees and guarantism*

ALBERTO DI MARTINO
A principle of legality for two? Statute monopoly, EctHR legality and the judge as a source of law 91

LUIGI FERRAJOLI
What guarantism really is 129

FRANCESCO MORELLI
Procedural guarantees caught in the grips of ambiguity: against case law of missed interpretations 143

GIORGIO PINO
The unbearable lightness of penal legality 167

Big themes *Pope Francis' speech to the delegation of the International Association of Penal Law*

FILIPPO MAGGI
A (lay) convergence between sacred and profane 187

LUCIANO VIOLANTE
Populism and proletarianism in penal policies 197

Roundtable

The Italian criminal trial twenty-five years after the reform of the Code of Criminal Procedure
Foreword by Renzo Orlandi 211

Discussants:
ANTONELLA MARANDOLA
DANIELE NEGRI
LUCA PISTORELLI
FRANCESCO SBISÀ
FRANCESCO ZACCHÈ

Confronting opinions

The many facets of the crime of disaster
Foreword by Alberto Gargani 251

DAVID BRUNELLI
The populist disaster 254

STEFANO CORBETTA
The "nameless disaster": a "liquid" offence hanging in the balance between constitutional restrictions and demands for repression 275

GAETANO RUTA
Current issues regarding the offence of nameless disaster 293

Focus on… *Current issues regarding the relationship between the criminal law and workplace safety*

JOSÉ L. GONZÁLEZ CUSSAC
Liability for criminal negligence regarding workplace accidents in the Spanish legal system 307

DARIO MICHELETTI
The exclusive liability of the worker for his own injury. A study on 'passive actus reus' *in crimes of negligence* 323

OSCAR MORALES
Fundamental questions on the treatment of workplace injuries in the Spanish criminal law 365

CARLO PIERGALLINI
Criminal negligence and manufacturing activities: a laboratory of "collapsing" law 387

CATY VIDALES RODRÍGUEZ
Offences against workplace safety and health in the Spanish legislation 401

Focus on… *The secrecy of the deliberation room and the right to information*

RENATO BRICCHETTI
The revamped attention to the secrecy of the deliberation room 421

MARGHERITA CASSANO
The secrecy of the deliberation room 425

Opinion exchange on *Contempt of the Head of State, today*

ANTONIO GULLO
Equality, freedom of speech and differentiated protection of honor: a still defensible balance? 435

CATERINA PAONESSA
No criticism or joke on the Quirinal? Brief remarks on the criminal offence of "contempt of the honor and prestige of the Head of State" 455

PAOLO VERONESI
Contempt of the honor and prestige of the Head of State: on lights and darks of a statutory regulation to be fine-tuned 483

Case law *The public space open to the "virtual" public*

GIULIA CHECCACCI
Facebook as a public space: a case of extension of the application of the criminal law in malam partem *by "digital analogy"* 503

GIOVANNI TUZET
Sites, websites, and walls. A case of extensive interpretation 513

Anthology

CRISTIANO CUPELLI
Triumphalist misinterpretations and remedial interpretations. Some additional remarks on recent questions of constitutionality *in malam partem* 521

OMBRETTA DI GIOVINE
Observations on a recent debate on "truth and the criminal law" 539

FAUSTO GIUNTA
Scientific questions and scientific evidence between categories of substantive criminal law and standards of decision-making 561

GIANFRANCO MARTIELLO
The use of firearms by police in the current experience of the German legal system 589

RENZO ORLANDI
The research method. The instances of legal formalism and the contribution of extra-legal knowledge 619

MICHELE PAPA
"To the reader": the visionary introduction to On Crimes and Punishments 637

MARIO PISANI
Cruelty: variations on the theme 653

Antologia

OMBRETTA DI GIOVINE

A PROPOSITO DI UN RECENTE DIBATTITO SU "VERITÀ E DIRITTO PENALE"

SOMMARIO: 1. Dichiarazione di intenti. – 2. La verità come corrispondenza nella filosofia del linguaggio. Esiste un "fenomenismo giuridico"? – 3. Segue. Un dubbio: quanto realistiche sono le impostazioni realistiche nella filosofia contemporanea? – 4. Il predicato V degli enunciati che descrivono fatti storici nel diritto. La V-corrispondenza secondo i giuristi ed in particolare i processualisti. – 5. Il predicato V degli enunciati legislativi che contengono incriminazioni. I rapporti tra V-corrispondenza e determinatezza della fattispecie penale. – 6. Segue. Il predicato V degli enunciati legislativi. La posizione di Franca D'Agostini. – 7. Segue. Una possibile replica. – 8. Conclusione: la relativizzazione dello scontro tra verità come corrispondenza e verità come coerenza o come pragmatismo. Ovvero "fatto e valore sono sempre intrecciati" anche nel diritto penale.

1. *Dichiarazione di intenti*

Da quando il tema dell'interpretazione è esploso nella materia penale, sono fiorite le distinzioni e si è cominciato a contrapporre i cognitivisti agli scettici (o anti-cognitivisti), gli analitici agli ermeneutici, i realisti ai costruttivisti, i formalisti agli anti-formalisti e così via.

Nasce però il timore che l'amore di (pur doverosa) teorizzazione ed il gusto per la disputa verbale possano avere la meglio sugli sforzi tesi a risolvere disagi condivisi da tutti, quali: il "pluralismo disordinato" delle letture giurisprudenziali, la vorace primazia del potere giudiziario ed il sostanziale isolamento che la dottrina soffre nel presente momento storico del diritto.

È dunque preliminare capire se insistere in queste distinzioni abbia un senso o se per caso distolga energie dalla soluzione di problemi comuni, precludendone una chiara tematizzazione.

In questo scritto cercherò di mitigare le differenze teoriche dimostrando che tante volte le contrapposizioni sono indotte, per effetto di un fenomeno di polarizzazione, dalla dimensione teorica in cui gli autori si muovono, ma che esiste una sostanziale convergenza di intenti.

In tal senso, una cartina di tornasole è senza dubbio rappresentata dal concetto di verità la cui discussione si sta diffondendo anche in materia penale e che influenza

inevitabilmente le posizioni in materia di interpretazione (un approccio meramente semantico presuppone infatti che la verità sia intesa come corrispondenza).

2. *La verità come corrispondenza nella filosofia del linguaggio. Esiste un "fenomenismo giuridico"?*

All'interno della filosofia linguistica regna una confusione non minore che nel diritto ed anche le definizioni terminologiche possono rivelarsi problematiche. Per ridurre la possibilità di equivoci, assumerò come coordinate alcuni passaggi di un lavoro ancora recente in cui la filosofa analitica Franca D'Agostini compie una ricostruzione lucida e puntuale delle teorie sulla verità (*Introduzione alla verità*, Bollati Boringhieri, 2011).

In tale lavoro le concezioni di verità vengono innanzitutto distinte in «robuste» e «non robuste». Le «teorie robuste» si impegnano nel fornire una definizione del predicato vero (V) e sono: il *corrispondentismo* (per cui un enunciato è vero se corrisponde alla realtà), il *coerentismo* (per cui un enunciato è vero se è coerente con altre proposizioni o è accettabile razionalmente) ed il *pragmatismo* (per cui un enunciato è vero se è utile o efficace o coronato da successo ritenere quello che esso esprime); le «teorie non robuste» rinunciano a priori a questo tentativo ed anzi lo reputano in un certo senso inutile. Per questa ragione, si identificano prevalentemente con le impostazioni «deflazionistiche» – da *to deflete* e cioè "sgonfiare" – che tendono a ridimensionare il concetto di verità. Ricordo anche da subito che tra le teorie non robuste e deflazionistiche la stessa D'Agostini cita la nota (anche in diritto) impostazione dei c.d. bicondizionali tarskiani (per intenderci il «"la neve è bianca" se e solo se la neve è bianca»), suscettibile però, secondo l'Autrice, altresì di lettura in chiave corrispondentista.

Ora, concorderemmo tutti che, tra le prime, la *più robusta* è l'idea della verità come corrispondenza, la quale trova, come noto, la sua prima compiuta enunciazione in Tommaso d'Aquino e nel suo *veritas intellectus [est] adaequatio intellectus et rei*.

Sicuramente la teoria della verità-corrispondenza ha (quello che per la D'Agostini, ma anche dal mio modesto punto di vista è) il pregio di una forte vicinanza al senso comune.

Anzi, all'interno nel dibattito filosofico si fa spesso leva su questa parentela per proporre argomenti *spettacolari* dal forte impatto emotivo.

Ci riesce da par suo Maurizio Ferraris, ad esempio quando argomenta la difficile sostenibilità dell'anti-realismo non solo sul piano filosofico, ma anche su quello etico-politico, evocando l'appena trascorso (si spera) ventennio berlusco-

niano, basato sulla menzogna e la mistificazione sistematica, oppure il pernicioso fenomeno del negazionismo[1]. E non è il solo.

Umberto Eco ha notato che si danno concetti di fronte ai quali «il nostro linguaggio sfuma nel silenzio: è l'esperienza della morte»[2].

Un'esemplificazione non meno suggestiva riguarda l'abbattimento delle *Twin Towers* l'11 settembre 2001. Dicono i realisti: come si può continuare a sostenere che la conoscenza è soggettiva di fronte ad eventi di palpabile verità[3]?

Sappiamo pure che l'idea secondo cui un'affermazione è vera se «corrisponde ai fatti» è passata al vaglio di secoli di riflessione filosofica (annoverando tra i suoi più celebri sostenitori Bertrand Russell e John L. Austin) e – forse – è oggi quella dominante.

Tuttavia, sin da quando è nata, la verità-corrispondenza si è esposta ad alcune obiezioni. La più importante – come spiega con grande chiarezza sempre Franca D'Agostini[4], che pure è una sua convinta sostenitrice – fa capo ad un problema metafisico ed affonda nella diffidenza, ampiamente tematizzata dalla cultura filosofica contemporanea, di attingere al cuore della realtà e nella correlata prospettiva epistemologica che limita la conoscenza a ciò che appare.

Il vero avversario della verità-corrispondenza è, cioè, il fenomenismo.

Tale corrente, definita dall'autorevole filosofa «la madre di ogni difficoltà» per la concezione della verità-corrispondenza[5], ha concimato la diffusione degli accennati concetti alternativi di verità, come la verità-coerenza e la verità-pragmatica. E sarebbe alla base della pervasiva diffusione della c.d. «cultura della non verità» nella filosofia, ma anche nella sfera pubblica, nella scienza (!) e in ogni ambito culturale.

La domanda è allora: la cultura della non verità ha pervaso anche il diritto?

In altri termini, mi chiedo: ferma l'inevitabile osmosi tra saperi e orientamenti culturali, è davvero possibile instaurare un convincente parallelismo tra quel che accade in filosofia e quel che accade in diritto? Potremmo cioè plausibilmente sostenere che l'idea che la verità non esiste o che sia riducibile soltanto alla sua dimensione epistemica (ad una «verità-per-noi») sia anche nel diritto alla base di

[1] M. FERRARIS, *Epistemologia* ad personam, in *Micromega*, 5, 2011, p. 90 ss. Le menzogne di Berlusconi rappresentano una esemplificazione ricorrente nella letteratura filosofica sul tema della menzogna.

[2] Così, da ultimo, U. ECO, *Di un realismo negativo*, in M. DE CARO, M. FERRARIS, *Bentornata realtà. Il nuovo realismo in discussione*, Einaudi, 2012, p. 106.

[3] Così Julian BAGGINI, direttore della rivista *Philosopher's Magazine* nel numero di settembre del 2002, aprendo un dibattito che ha avuto ampio seguito su *Reset*, grazie anche alla partecipazione di voci come quella di Habermas e di Deridda. Ne riferisce E. AMBROSI, *Introduzione. La filosofia dopo l'11 settembre*, con cui si apre AA.VV., *Il bello del relativismo*, Marsilio, 2005.

[4] F. D'AGOSTINI, *Introduzione alla verità*, Bollati Boringhieri, 2011, p. 55.

[5] F. D'AGOSTINI, *Introduzione alla verità*, cit., p. 55.

quella che da tempo Michele Taruffo (con termine mutuato da Alvin Godman) denuncia, stigmatizzandola, come una dilagante «verifobia»?[6]

Non credo. Il fenomenismo mi pare una prospettiva nemmeno presa in considerazione dal diritto, non foss'altro perché il dibattito giuridico non attinge ai livelli di profondità e di complessità della riflessione filosofica; non ne avverte la necessità. Non mi consta che alcun giurista positivo abbia messo in discussione l'esistenza della realtà o la sua accessibilità, e cioè la possibilità di conoscerla: abbia teorizzato, cioè, quello della verità come un problema metafisico.

Anzi, mi spingerei ad affermare che se la verità, nonostante i suoi tanti problemi e i suoi tanti critici, resta per la filosofia una «parola straordinaria», e cioè un «super-concetto» o «concetto irriducibile» o trascendentale di cui non si può davvero fare a meno[7], per il diritto è – se possibile – ancora *più* 'super', 'irriducibile' e 'trascendentale'.

Semplicemente, alcuni studiosi pensano (forse a torto) di potersi permettere il lusso di dare per scontato che la realtà esiste, senza doverlo ribadire ad ogni piè sospinto. Costoro, pur riconoscendo che essa in molte situazioni – non so se siano la gran parte – si presta ad una lettura agevole, univoca, reputano più utile concentrarsi sulle *altre*: quelli in cui la realtà si presta a letture diverse. Aggiungono che i casi (secondo la nota terminologia hartiana) «difficili» non sono riconducibili ad una classe pre-determinabile, fissa ed ipostatizzata, poiché anche quello che oggi appare un caso «facile» (inquadrabile in una qualche teoria della corrispondenza), un domani, per effetto dei continui mutamenti della realtà, potrebbe non rivelarsi più tale, ed invitano, di conseguenza, a riflettere più che altro sui criteri atti a stabilire quale di queste letture vada preferita.

Consapevolmente o meno, questi giuristi hanno quindi sempre e naturalmente adottato un'impostazione *semi-costruzionista*, ammettendo che la realtà esiste indipendentemente dalla nostra conoscenza; che essa non è inaccessibile ma che nemmeno conoscibile nella sua totalità. Essi, come preciserò di seguito, si mostrano dunque interessati al *solo problema epistemico*.

Se vogliamo definirli «scettici», facciamo pure, purché lo scetticismo sia assunto nell'accezione, che anche la D'Agostini gli riconosce, di metodo critico di ricerca della verità[8]. Anche l'etichetta di «assolutisti delusi» mi sembra attagliarsi al percorso culturale che molti di essi si lasciano alle spalle. Ma sia chiaro che le pretese dimostrative di questa dottrina si esauriscono nei termini, modesti, che ho appena precisato.

Il discorso, molto banalmente, è tutto qui.

[6] M. TARUFFO, da ultimo, in G. FORTI, G. VARRASO, M. CAPUTO (a cura di), *«Verità» del precetto e della sanzione penale alla prova del processo*, Jovene, 2014, p. 181.

[7] F. D'AGOSTINI, *Introduzione alla verità*, cit., pp. 95 ss.

[8] F. D'AGOSTINI, *Introduzione alla verità*, cit., pp. 203 ss.

Per fugare ogni eventuale dubbio residuo, riprendo le "esemplificazioni ad effetto" riportate in precedenza (tutte riducibili a quello che la D'Agostini, sulla scia della MacKinnon, chiamerebbe l'argomento dell'«urto della realtà»[9]).

Con riferimento alle posizioni di Ferraris, pochi sosterrebbero che, poiché la realtà non esiste, quelle di Berlusconi non erano menzogne. Ma sempre in pochi negherebbero altresì che le (indubbie) menzogne berlusconiane (in uno, ovviamente, con alcuni suoi comportamenti materiali) hanno dato la stura, nella giurisprudenza ed anche nella dottrina, ad un dibattito pullulante di differenti qualificazioni giuridiche. E ancora più diversificate sono state le posizioni quando si è prospettata l'ipotesi di incriminare il negazionismo, fenomeno pure da tutti riconosciuto (e biasimato)[10].

Quanto alla provocazione di Eco sull'esperienza della morte, non credo sia necessario ricordare che c'è voluta una legge (n. 578 del 1993) per stabilire quando una persona potesse dirsi "morta". Né penso valga la pena chiosare come, sul versante dei riflessi penalistici e dell'interpretazione della fattispecie di omicidio doloso, nemmeno la mutazione in normativi giuridici di elementi un tempo pacificamente descrittivi sia riuscita a contenere le controversie interpretative relative al trattamento del "fine vita", indotte dalla sopravvenienza delle nuove tecnologie di prolungamento (artificiale?) della vita.

Con riferimento al crollo delle *Twin Towers*, la sua drammatica evidenza non impedì a Steven Pinker (autorevole psicologo cognitivo americano con interessi nel campo delle neuroscienze e, incidentalmente, del tutto estraneo all'orizzonte culturale europeo di segno costruttivista e/o ermeneutico) di chiedersi, in apertura di un suo libro pubblicato in contemporanea con l'infuriare delle "polemiche realiste", «se l'abbattimento delle due torri gemelle abbia configurato un evento oppure due». Non suoni irriguardoso per la memoria delle vittime di quella terribile strage, ma anche tale questione ha avuto una certa rilevanza giuridica: interessava molto, per esempio, a tale Lerry Silverstein, il miliardario affittuario del *World Trade Center*, che aveva stipulato una polizza assicurativa per tre miliardi e mezzo di dollari per ciascun evento lesivo (ignoro tuttavia se la controversia giudiziaria si sia conclusa e, se sì, come)[11].

Brutalmente, insomma, per il diritto il problema non è se si possa negare che Berlusconi dica menzogne o che il negazionismo sia un fenomeno in espansione. E nemmeno se sia possibile negare l'esperienza della morte o se le Torri Gemelle siano o meno state abbattute.

[9] F. D'AGOSTINI, *Introduzione alla verità*, cit., p. 18.

[10] Limito le citazioni a M. CASSANO, *Negazionismo ed opportunità di una risposta penale*, e C. DEL BÒ, *Menzogne che non si possono perdonare ma nemmeno punire. Alcune osservazioni filosofiche sul reato di negazionismo*, entrambi in questa *Rivista*, 2013, pp. 271 ss.; pp. 285 ss.

[11] S. PINKER, *Fatti di parole*, Mondadori, 2009 (or. 2007).

Il problema è piuttosto che i dati di fatto si prestano a letture (interpretazioni, appunto) potenzialmente molto diverse tra loro e non necessariamente etichettabili come giuste o sbagliate. Questo rende necessario un atto d'imperio, un atto convenzionale (una legge o, più spesso, una sentenza) che consacri una lettura come vincolante. Il fuoco dell'analisi si sposta dunque sulle condizioni (epistemologiche e giuridiche) che consentano di raggiungere il risultato più funzionale agli scopi del diritto (V-pragmatismo?).

Tutt'al più, potremmo mutuare al diritto un'altra distinzione che la D'Agostini fa nelle prime pagine del suo libro: quando contrappone le teorie «metafisiche» o «realistiche» alle teorie «epistemiche» della verità. Le prime «cercano di caratterizzare la verità tenendo conto del fatto che il predicato "vero" implica un riferimento alla realtà indipendentemente dai nostri modi di conoscenza, ossia con riguardo a come le cose stanno "in se stesse"»; le seconde appaiono «interessate a capire quando possiamo chiamare "vera" una proposizione o una credenza, o che cosa significa accettare razionalmente come "vera" una certa proposizione»[12]. E, come anticipavo, potremmo ascrivere gli «assolutisti delusi» alla seconda categoria.

Con un'avvertenza, però: come emerge anche dalle parole (e dalle pagine) della D'Agostini, la distinzione tra concezioni realistiche ed epistemiche non coincide con quella tra «teorie robuste» e «teorie non robuste», perché anche gli epistemici cercano di dare una definizione della verità[13].

[12] F. D'AGOSTINI, *Introduzione alla verità*, cit., p. 37.

[13] La D'Agostini prosegue osservando come per gli epistemici non vale il principio del terzo escluso, secondo cui «se qualcosa non è vero è falso». Se infatti si parte dalla prospettiva della «verità-per-noi», ben può accadere che una proposizione sia né vera né falsa. I giuristi "realisti" (che in questo dovrebbero definirsi piuttosto idealisti, e non in senso filosofico) obietterebbero agli "epistemici" che tale superamento non è una cosa bella e che sarebbe invece auspicabile mantenere il terzo escluso nel diritto. A costoro farei soltanto presente che il terzo escluso ha sempre rappresentato un vero e proprio *rebus* per la logica classica; che questa, al contrario di quella giuridica, che nega il problema, da sempre lo riconosce e si confronta (cercando una soluzione) con l'esistenza di *realtà* (vaghe) come quelle della trentacinquenne Maria, della quale non può dirsi né che è giovane né che è vecchia, o di Giovanni, che ha pochi capelli in testa e del quale non può quindi dirsi né che è calvo né che non lo è (F. D'AGOSTINI, *Introduzione alla verità*, cit., estesamente, pp. 166 ss.). Il realismo, però, secondo la D'Agostini, non ne esce sconfitto: la filosofa osserva come, in quei casi, sia la realtà in sé *borderline* (la vaghezza è metafisica), sicché sia l'enunciato per cui Maria è giovane sia quello per cui è vecchia; sia l'enunciato per cui Giovanni è calvo sia quello per cui non lo è, sono enunciati *veri* (F. D'AGOSTINI, *Introduzione alla verità*, cit., p. 177). Questa conclusione mi piace. Penso però che anche nel diritto, se proprio si vuole insistere nelle etichette e ci si vuole ascrivere al partito dei "realisti", si dovrebbe a fare i conti (ammettendone l'esistenza) con situazioni di questo genere (realtà vaghe) e dunque con l'evenienza di interpretazioni opposte delle quali non possa/debba necessariamente dirsi che una giusta e l'altra è sbagliata, ma che entrambe sono "vere".

3. *Segue. Un dubbio: quanto realistiche sono le impostazioni realistiche nella filosofia contemporanea?*

Ad onor del vero, d'altro canto, se diamo uno sguardo anche molto superficiale alle posizioni dei filosofi più frequentemente richiamati nell'ambito del dibattito penalistico[14], ci avvediamo che le nuove versioni del realismo non sono mai totalmente "realistiche" e che il concetto di verità non è mai del tutto corrispondentista.

Lo ammette il realista Pascal Engel, nel contesto di una polemica con Richard Rorty (da molti ritenuto il Derrida d'Oltreoceano e cioè l'espressione più temibile del relativismo ermeneutico), quando riconosce come «la teoria classica della verità come corrispondenza o adeguamento incontri considerevoli difficoltà, e che nessuna delle concezioni contemporanee che si sforzano di ravvivarla [...] sia soddisfacente»[15].

In effetti, il prefisso "neo" e l'equivalente aggettivo "nuovo", che si fa precedere alla parola "realismo", ci informano appunto che il realismo di oggi non coincide con quello ("ingenuo") del passato.

Gli stessi autori chiamati a raccolta da Maurizio Ferraris e da Mario De Caro in sua difesa (DE CARO-FERRARIS, *Bentornata realtà*, Einaudi, 2012), appellano il realismo con qualche attributo e, in tal modo, ne delimitano significativamente la portata[16].

Così, Hilary Putnam definisce il suo un «realismo del senso comune» e riassume il suo attuale punto di vista in questi termini: «Da una parte […], il realismo del senso comune sostiene che ciò che esiste è indipendente dalla sua conoscibilità; dall'altra, sostiene che ci possono essere molte descrizioni corrette della realtà»[17].

Umberto Eco precisa che il nitzcheano *«non ci sono fatti, solo interpretazioni»* è ovviamente un'iperbole e lo fa sulla scorta di una considerazione di assoluto buon senso: «perché ci sia interpretazione ci deve essere qualcosa da interpretare», aggiungendo: «se pure ogni interpretazione non fosse altro che interpretazione di una interpretazione precedente, ogni interpretazione precedente assumerebbe, dal momento in cui viene identificata e offerta a una nuova interpretazio-

[14] In particolare, M. DONINI, *Disposizione e norma nell'ermeneutica contemporanea*, in M. DONINI, *Europeismo giudiziario e scienza penale*, Giuffré, 2011, in part. pp. 72 ss.; G. FORTI, *Introduzione*, in G. FORTI, G. VARRASO, M. CAPUTO (a cura di), *«Verità» del precetto e della sanzione penale alla prova del processo*, Jovene, 2014, pp. 3 ss.

[15] P. ENGEL, R. RORTY, *A cosa serve la verità?*, il Mulino, 2007 (or.2005), p. 26.

[16] In realtà, sempre Franca D'Agostini, in un altro suo libro (F. D'AGOSTINI, *Realismo? Una questione non controversa*, Bollati Boringhieri, 2013) critica le opinioni espresse nel collettaneo (ritenendole «pseudo-realiste») e sferra un vibrante attacco nei confronti di Maurizio Ferraris, che accusa di mistificare le tesi avversarie (ridicolizzandole), allo scopo di cercare contrapposizioni inesistenti e con l'effetto di distorcere i termini della questione filosofica.

[17] H. PUTNAM, *Realismo e senso comune*, in DE CARO, FERRARIS, *Bentornata realtà*, cit., p. 9.

ne, la natura di un fatto»[18]. Eco battezza la sua tesi «realismo negativo», e precisa: «Sia parlando di testi che di aspetti del mondo», che tale forma di realismo non esclude affatto il ruolo dell'interpretazione; si limita solo a precisare quanto segue: «ogni ipotesi interpretativa è sempre rivedibile […] ma, se non si può mai dire definitivamente se un'interpretazione sia giusta, si può sempre dire quando è sbagliata. Ci sono interpretazioni che l'oggetto da interpretare non ammette»[19];

Diego Marconi, nel criticare la teoria secondo cui la verità dipende da un qualche schema concettuale, parla di un «realismo minimale»[20], che fa coincidere con la difesa dei bicondizionali tarskiani (il celebre «"La neve è bianca" è vero se e solo se la neve è bianca»). Puntualizza incidentalmente che i bicondizionali tarskiani non equivalgono a una teoria corrispondentista della realtà, né la implicano (come vedremo, non è questa una posizione condivisa da tutti). Soprattutto, nel difendere l'idea che la realtà esiste *indipendentemente* dalle plurime, possibili sue rappresentazioni (le quali dipendono dalle menti), esemplifica trattando degli ibridi e cioè di artefatti i quali – nota – possono acquistare proprietà che i loro inventori non avevano previsto (l'aspirina è un fluidificatore del sangue anche se nasce come antidolorifico; il filo di rame è stato concepito come conduttore di energia elettrica ma trasporta anche dati digitali), giungendo alla conclusione che «le proprietà degli ibridi dipendono tanto poco dai nostri "schemi concettuali" che è possibile, in linea di principio che un ibrido abbia proprietà che non sono concettualizzabili al momento della sua progettazione»[21]. L'autore precisa però che tutto ciò *non* vale per gli oggetti sociali, che riconosce essere molto più dipendenti dalla mente, non foss'altro perché: 1) molte proprietà degli oggetti sociali possono essere modificate o soppresse da una deliberazione umana (l'A. porta gli esempi dello scioglimento di un matrimonio e dell'aumento dell'IVA); 2) gli oggetti sociali dipendono ontologicamente da noi per la loro persistenza e non solo per la loro esistenza: «Se l'umanità sparisse, non per questo sparirebbero i televisori e le macchine del caffè […]. Al contrario, matrimoni e contratti esistono fintantoché esistono società che li riconoscono»[22].

Tale posizione, per quel che qui interessa, converge con quella di Maurizio Ferraris, sicuramente il più noto e forse più brillante sostenitore delle concezioni realistiche, il quale distingue tra la realtà materiale, rispetto alla quale va mantenuta l'idea di verità, e gli oggetti sociali, che non possono invece prescindere dalla conoscenza e dai suoi modi, salvo cercare di recuperare anche per gli oggetti

[18] U. ECO, *Di un realismo negativo*, cit., p. 97.
[19] U. ECO, *Di un realismo negativo*, cit., p. 105.
[20] D. MARCONI, *Realismo minimale*, in M. FERRARIS, M. DE CARO (a cura di), *Bentornata realtà*, cit., pp. 111 ss.
[21] D. MARCONI, *Realismo minimale* cit., p. 134.
[22] D. MARCONI, *Realismo minimale*, cit., p. 136.

sociali un concetto di realtà, legandolo all'esistenza di iscrizioni, alla documentazione[23]. In particolare, osserva Ferraris, «nel mondo sociale [...] quello che sappiamo conta eccome, cioè l'epistemologia è determinante rispetto alla ontologia: quello che pensiamo, quello che diciamo, le nostre interazioni sono decisive, ed è decisivo che queste interazioni siano registrate e documentate»[24].

Potrei continuare nell'elencazione, ma mi paiono sufficienti le precisazioni di Ferraris e di Marconi.

Il diritto *è* un oggetto sociale[25] e gli enunciati normativi pure. Al di là di ogni ulteriore considerazione, ad esso non potrebbe attagliarsi un concetto (davvero) "forte" di verità.

Ne deriva che il diritto deve avere uno statuto epistemologico diverso, più composito, di quello in uso per neve, gatti e tavoli.

Lo ripeto: fermo restando che il diritto deve fare i conti con la realtà, esso (quantomeno) per la sua parte valutativa risentirà necessariamente anche di una prospettiva (semi-)costruzionista. Se infatti nessuno dubita che le cose stanno come stanno indipendentemente da ciò che scegliamo di pensare riguardo ad esse[26], è anche vero che il pensiero del legislatore e quello dell'interprete sono costitutivi del diritto e che quindi non è possibile per lo studioso prescindere dall'analisi del modo in cui tale pensiero si forma.

4. *Il predicato V degli enunciati che descrivono fatti storici nel diritto. La V-corrispondenza secondo i giuristi ed in particolare i processualisti*

Direi che tali parziali conclusioni si confermano, e anzi si rafforzano, analizzando le tesi di singoli studiosi del diritto sul tema della verità.

Posto che l'assoluta maggioranza dei penalisti sostanziali si esprime a favore di un concetto forte di verità ed identifica solitamente quest'ultimo nella verità-corrispondenza, di seguito non mi interesserò delle posizioni genericamente fondate sulla difesa delle garanzie contro la perniciosa deriva dello scetticismo[27].

[23] M. FERRARIS, *Esistere è resistere*, sempre in M. FERRARIS, M. DE CARO (a cura di), *Bentornata realtà*, cit., p. 141 ss. Vd. peraltro già ID., *Manifesto del nuovo realismo*, Laterza, 2012, pp. 71 ss.

[24] M. FERRARIS, *Esistere è resistere*, cit., p. 74.

[25] G. Tuzet lo riconosce, ma ritiene che ciò non osti alla possibilità di avere del diritto una conoscenza oggettiva, di tipo proposizionale. G. TUZET, *Dover decidere*, cit., pp. 218 ss.

[26] Con la solita vena ironica, B. RUSSELL, *La filosofia dell'atomismo logico*, Einaudi, 1918, p. 8.

[27] Non è il caso di D. PULITANÒ, *Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale*, in questa *Rivista*, 2013, pp. 130 ss.; ID., *Cura della verità e diritto penale*, in G. FORTI, G. VARRASO, M. CAPUTO (a cura di), *«Verità» del precetto e della sanzione penale*, cit., pp. 63 ss.; F. PALAZZO, *Verità come metodo di legiferazione: fatti e valori nella formulazione del diritto penale*, *ibidem*, pp. 99 ss. Tali autori introducono importanti precisazioni, che però ridimensionano le

Per quel che mi riguarda, si tratta di tesi non adeguatamente argomentate e a volte addirittura apodittiche. A nessuno, credo, piace lo scetticismo fine a se stesso (non, cioè, come metodo di ricerca della verità) e già ho notato che probabilmente a ragione gli scettici sono definiti degli assolutisti (ma forse potrebbe dirsi: dei cognitivisti) delusi[28]. Purtroppo, resta il fatto che non basta tratteggiare il migliore dei mondi possibili perché quello in cui viviamo divenga per incanto tale. Ove mai il concetto di V-corrispondenza non superasse il vaglio di una riflessione critica nel diritto, esso dovrebbe soccombere; comunque, presto o tardi scomparirebbe, con buona pace del *dirittopenalecentrismo*, visione che pure appartiene a tutti, se non altro perché nello studio del diritto penale abbiamo investito buona parte delle nostre esistenze.

Soprattutto, almeno nel diritto, non è scontato che la concezione più robusta della verità sia davvero quella corrispondentista. Il discorso è trito, ma vale forse la pena ripercorrerlo una volta ancora nelle sue stanche ed abusate cadenze "vattimiane"[29]: la concezione corrispondentista, basandosi su un'asserita autoevidenza chiude la porta ad ogni replica o approfondimento, finisce con il sottrarsi alla possibilità di prova contraria e rivela quindi gli odiosi tratti del dogma; al contrario, le rivali concezioni coerentista e pragmatista, che necessitano per loro stessa struttura di una dimostrazione *sub specie* di motivazione, conducono ad esiti controllabili *ex post* ed appaiono, quindi, intrinsecamente più democratiche. E tanto mi sembra calzare particolarmente a pennello al discorso giuridico, in cui dovrebbe essere evidente che una sentenza (ben, non necessariamente tanto) motivata sia meglio di una sentenza apodittica[30].

Tutto ciò premesso in linea generale, sono ovviamente, e cioè *ratione materiae*, i processualpenalisti a svolgere le riflessioni più penetranti sul tema della verità-corrispondenza in contrapposizione alla verità-coerenza e/o alla verità-pragmatismo.

distanze teoriche tra le varie posizioni e vanno quindi nel senso della tesi, che sostengo in questa sede, di un loro auspicabile superamento.

[28] Così M. TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, Giuffré, 1992, p. 7; ID., *La verità nel processo*, in G. FORTI, G. VARRASO, M. CAPUTO (a cura di), *«Verità» del precetto e della sanzione penale*, cit., p. 193.

[29] Le osservazioni sono risalenti nel dibattito filosofico. A Gianni Vattimo se non altro va il merito di averle divulgate.

[30] Spiego la deliminazione «almeno nel diritto» che compare all'inizio del capoverso. La discussione filosofica è oggi caratterizzata da un forte impegno da parte dei realisti nel rispedire al mittente l'accusa di dogmatismo e di "tirannia" formulata dai non cognitivisti, costruttivisti ecc. Tuttavia, gli argomenti utilizzati (e relativi a quello che, come abbiamo visto, la D'Agostini chiama "uso scettico della verità") calzano al diritto penale fino ad un certo punto e cioè fino al momento in cui interviene «lo sbarramento» della sentenza irrevocabile. Sul punto, almeno in parte, di seguito.

Penso a Paolo Ferrua, che difende l'idea di verità come corrispondenza, ma le riconosce espressamente il valore di «ideale e criterio regolativo»[31]. Si noti che l'Autore, nel solco di quella corrente di pensiero che ha ridimensionato la scissione tra fatto e valore, si riferisce sia ai giudizi di fatto che a quelli giuridici: precisa che gli enunciati probatori come quelli da provare hanno una struttura referenziale. Aggiunge però anche che lo schema di ragionamento nei due è diverso, poiché nella verifica giuridica il vero ha un significato convenzionale; in quella fattuale mantiene invece un significato naturale, peraltro mitigato dall'ovvio rilievo che il giudice può ricostruire il passato soltanto mediante i dati del presente[32].

Apparentemente molto più sbilanciati a favore della V-corrispondenza appaiono Michele Taruffo e Francesco Caprioli[33], rispettivamente con riguardo alle materie processuali civile e penale. Costoro difendono con tenacia l'idea di verità-corrispondenza, che sembrano considerare un vero e proprio dato di fatto; mettono in guardia dai soliti rischi di pernicioso nichilismo, ma nel contempo puntellano il discorso di precisazioni non irrilevanti.

E' sulla loro posizione che mi soffermerò di seguito brevemente.

Invertendo (io) l'ordine naturale del (loro, ordinato) discorso, innanzitutto questi autori affermano che la verità è relativa e quindi accertabile secondo standard probatori pur sempre probabilistici (e differenziati: per il civile, il *più probabile che no*; per il penale, l'*oltre ogni ragionevole dubbio*). Anzi, introducono suggestive considerazioni attorno alla differenza tra verità (oggettiva) e certezza (soggettiva), quest'ultima considerata da Taruffo un mero stato psicologico, dunque qualitativamente diversa e come tale non assimilabile alla verità.

Ora, sebbene tale dottrina non ritenga che questo sia un problema, una volta ammesso che la verità è accertabile in grado (secondo percentuali) e guardando le cose da una prospettiva diversa, tanto equivale ad escludere che la V-corrispondenza sia la concezione più "robusta" della verità. Al di là del dato terminologico, è difficile negare che questa posizione finisce con il coincidere con quella (non necessariamente meno rigorosa) di chi "si accontenta" (?) di una verità processuale[34]. La questione finisce con il vertere sull'uso di etichette.

[31] P. FERRUA, *Il giudizio penale: fatto e valore giuridico*, in P. FERRUA, F.M. GRIFANTINI, G. ILLUMINATI, R. ORLANDI, *La prova nel dibattimento penale*, Giappichelli, 2005, p. 311.

[32] P. FERRUA, *Il giudizio penale: fatto e valore giuridico*, cit., pp. 305 ss.

[33] M. TARUFFO, *La verità nel processo*; F. CAPRIOLI, *Verità e giustificazione nel processo penale*, entrambi in G. FORTI, G. VARRASO, M. CAPUTO (a cura di), *«Verità» del precetto e della sanzione penale*, cit., rispettivamente pp. 181 ss. e pp. 199 ss.

[34] In tal senso, per esempio, L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, 1991, p. 17; R. ORLANDI, *Verità, responsabilità e ravvedimento tra processo penale e pratiche di mediazione, in Corte Assise*, 2011, p. 536 ss. e, in replica alle osservazioni di Taruffo e Caprioli, L. MARAFIOTI, *Giustizia penale negoziata e verità processuale selettiva*, in G. FORTI, G. VARRASO, M. CAPUTO (a cura di), *«Verità» del precetto e della sanzione penale*, cit. p. 219 ss.

In secondo luogo, posto che la verità come corrispondenza è un concetto relazionale, è importante precisare qual è il *truthbearer* (portatore di verità) cui Taruffo e Caprioli si riferiscono: in altre parole, quale sia il termine del quale predicare la V-corrispondenza.

Trovo interessante che Caprioli esordisca ammonendo che è necessario opporsi alla tentazione (deflazionistica) di applicare la formula dei bicondizionali tarskiani (leggibile, come abbiamo detto, secondo alcuni, nella prospettiva della V-corrispondenza) riferendo il predicato di Verità ad un altro linguaggio. Si rifiuta cioè di "ridurre" la verità a corrispondenza tra linguaggio e metalinguaggio (come incidentalmente fa invece lo stesso Tarski per risolvere le aporie o, per meglio dire, le antinomie in cui incorrerebbe laddove il linguaggio fosse "chiuso", parlasse cioè di se stesso). Nota come tale schema calzerebbe a pennello alla struttura del processo penale, nel quale, pure, sarebbe logicamente possibile verificare la V-corrispondenza rispetto a(i fatti descritti ne)l capo d'imputazione e cioè instaurare una simmetria tra il «linguaggio della decisione» e il «linguaggio dell'imputazione». Ma anche qui spende l'*argomentum ad consequentiam* (forse anche *ad baculum*). Osserva infatti come, modificando uno dei termini della relazione, si finirebbe con il cedere alle suggestioni delle impostazioni deflazionistiche (rendendo il concetto di vero dispensabile). Si formalizzerebbe infatti la concezione di vero, dando la stura alle impostazioni scettiche che egli ritiene invece salutare arginare (si consideri, d'altro canto e sempre incidentalmente, che Tarski elaborò la teoria dei bicondizionali con esplicito riferimento ai sistemi formalizzati).

Dicevo, il predicato di verità viene conseguentemente riferito a (enunciati dichiarativi, e cioè agli enunciati che esprimono credenze su) *fatti*, che dovrebbero integrare la premessa minore del sillogismo giudiziario ed al cui accertamento, quindi, soltanto, la citata dottrina limita la sua analisi.

Taruffo e Caprioli si dichiarano ovviamente ben consapevoli della naturale vocazione antiepistemica del processo, che (quale modello più, quale meno) detta preclusioni, termini di decadenza, impone filtri e regole di giudizio i quali condizionano inevitabilmente la conoscenza del giudice e la sua capacità di attingere alla realtà. E tuttavia ritengono che, ciò nondimeno, la verità che il processo consente di raggiungere non sia – per meglio dire: non debba essere considerata – una verità minore rispetto a quella di cui parlano giornalisti ed anche scienziati, per i quali tali restrizioni non valgono.

A molti, però, questo sembra più che altro un atto di fiducia, che tradisce la comprensibile preoccupazione di derive relativiste in malafede. Una posizione, dunque, apprezzabile per il suo valore didattico di monito, ma difficilmente sostenibile proprio in considerazione delle caratteristiche del processo (ripeto: mitigate in alcuni modelli processuali ma non eludibili). E, francamente, penso che

uno sguardo anche solo superficiale ad alcune note, recenti vicende giudiziarie, caratterizzate dall'altalena di condanne e di assoluzioni, mostri quanto sia difficile considerare l'accertamento della "verità vera" in sede processuale qualcosa di più che una (ineludibile, è ovvio) meta.

Alle obiezioni di matrice tipicamente giuridico-processuale si aggiunga, d'altronde, su un piano generale, la crescente consapevolezza che la conoscenza umana non soltanto è finita ma – ciò che qui interessa – che è fortemente condizionata anche da distorsioni automatiche e spesso inconsapevoli. Anzi, se fino a poco tempo fa il problema non era nemmeno tematizzato, oggi, soprattutto oltreoceano, si è compreso che più è alta la posta – e nel diritto penale la posta è alta per definizione – meno tollerabile diviene il protrarsi di una fiducia cieca nella c.d. psicologia del senso comune che dell'idea della verità-corrispondenza, assunta nella sua accezione non problematizzata, fa una sua bandiera[35].

Infine e, soprattutto, quando il fatto deve essere ricostruito successivamente al suo accadimento (il che è sempre nel processo penale), anche i realisti ammettono una scissione fra ontologia ed epistemologia e riconoscono che «lo scetticismo dell'epistemologo domina, e *deve dominare giustamente*, nell'incertezza»[36].

Credo allora che sul punto sia possibile concludere come segue.

Con riferimento alla premessa del ragionamento giuridico, la quale si occupa del fatto, se proprio lo si vuole, è possibile difendere lo schema della V-corrispondenza. Poiché, peraltro, il predicato V si riferisce alle proposizioni giuridiche che tali fatti descrivono, si deve sempre tenere a mente che (per ragioni giuridiche ma, prim'ancora, in genere afferenti ai meccanismi della conoscenza) tali enunciati inevitabilmente selezionano alcune note del fatto con preferenza su altre. Il *truthbearer*, dunque, non può essere un enunciato che rispecchia tutto il fatto, bensì un enunciato che parla di alcuni suoi aspetti. E sono soltanto tali aspetti a costituire il *truthmarker* (vale a dire, ciò che effettivamente "rende vero" l'enunciato). Il diritto è dunque per sua natura un (tipo particolare di) sistema formalizzato, che quindi non potrà mai attingere alla "verità vera", ma soltanto alla "sua verità", quanto più vicina a quella "vera". Si ripresenta dunque l'aporia che la dottrina processualistica intendeva scongiurare: manteniamo in piedi lo schema della corrispondenza, ma lo riduciamo a simulacro negandone la funzione (realmente) conoscitiva.

[35] Sul punto sia consentito rinviare a O. DI GIOVINE, *L'interpretazione del diritto penale*, Giuffrè, 2006, p. 191 ss.

[36] F. D'AGOSTINI, *Realismo?*, cit., p. 181. Il corsivo è nostro.

5. *Il predicato V degli enunciati legislativi che contengono incriminazioni. I rapporti tra V-corrispondenza e determinatezza della fattispecie penale*

Le cose si complicano non poco se vogliamo riferire la V-corrispondenza (non agli enunciati giuridici che descrivono fatti, bensì) agli enunciati legislativi che contengono incriminazioni.

A prima vista, questa impresa sembrerebbe, oltre che difficile, priva di senso logico. Ma non è così, e comunque i sostanzial-penalisti la tentano da tempo: tutte le volte che chiamano in ballo il concetto di determinatezza della fattispecie.

Secondo l'impostazione più diffusa, infatti, la determinatezza sta e cade con l'idoneità del testo della legge a "riflettere" una realtà oggettiva, consegnandola all'interprete affinché questi compia un riscontro "neutro" tra disposizione e fatto. Alludendo a fatti materiali, gli unici di cui possa darsi "prova" in giudizio, è evidente che tale concetto di determinatezza mostra somiglianze di famiglia con la nozione corrispondentista di verità[37]. A costo di imprecisioni, potremmo quindi azzardare che, secondo la dottrina tradizionale, una fattispecie è determinata quando dell'enunciato che la esprime sia possibile predicare la V-corrispondenza.

Sul punto, in senso critico, in passato mi sono sempre limitata a osservare che la «determinatezza come attitudine a riflettere realtà» è soltanto un mezzo rispetto al fine ultimo e non dispensabile della tassatività penale, che consiste nella conoscibilità della fattispecie. E aggiungevo che quest'ultima non presuppone affatto (e quindi non deve passare attraverso) la V-corrispondenza di una frase. Ho sempre addotto, cioè, la banale constatazione che esistono proposizioni le quali non trovano alcun corrispondente nella realtà (e che quindi non sarebbero vere) e che ciò nondimeno possiedono un senso e sono per questo perfettamente comprensibili, *id est* conoscibili[38].

L'esempio classico (letteralmente "da manuale"[39]) in filosofia linguistica è tratto da Russell, ed è «l'attuale re di Francia è calvo» (in Francia non vige più la monarchia; inoltre, dai tempi di Russell, i media hanno fatto molta strada ed oggi probabilmente potrebbero informarci sull'esatto numero di capelli del Presidente di turno. Eppure, il senso della frase è chiaro e quindi la proposizione è conoscibile).

Sul versante penalistico, gli esempi si sprecano.

Basti pensare alle principali figure della parte generale del codice penale (causalità, dolo, colpa, concorso di persone ecc.), le quali pullulano di "concetti astratti", come tali *nemmeno concepibili* nella prospettiva del "significato come

[37] L'ho evidenziavo la prima volta in O. DI GIOVINE, *L'interpretazione nel diritto penale* cit., p. 10.

[38] Per esempio, O. DI GIOVINE, *Considerazione su interpretazione, retorica e deontologia in diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 112.

[39] W. LYCAN, *Filosofia del linguaggio. Un'introduzione contemporanea*, 2002 (or. 2000), Cortina, p. 15.

corrispondenza". Per di più, i testi della parte generale sono alquanto generali dal punto di vista letterale; hanno un ampio potenziale semantico e pertanto è facile che risultino semanticamente sovradeterminati.

Un discorso non dissimile vale anche per la ben più "tipizzata" parte speciale dove, anche solo per restare ad esempi didascalici, i concetti di possesso e detenzione (nei delitti contro il patrimonio), il concetto di domicilio, le nozioni di costrizione ed induzione, il concetto di pornografia, la stessa nozione di "uomo" nell'art. 575 c.p., ma anche quella di "morte, lesione, valanga e incendio",[40] non ripetono la loro verità certo solo dalla "corrispondenza" (in alcuni casi, inesistente; in altri casi, parziale) con "cose", bensì presuppongono valutazioni normative e – questo il punto di vista al quale aderisco – molto devono al modo in cui vengono *usati*. Pensiamo soltanto alle recenti discussioni attorno alla nozione di "disastro" emersa nel contesto di alcune note vicende processuali in materia di infortunistica lavorativa.

Sono però consapevole di essermi avvalsa di una visione che i filosofi definirebbero rozza e caricaturale dell'idea corrispondentista, la quale oggi circola in versioni molto più sofisticate, una delle quali – come dirò nel prossimo paragrafo – è debitrice della «logica dei mondi possibili» (in passato l'ho trascurata, confidando che i suoi argomenti non avrebbero avuto presa sul concreto giurista positivo).

Di seguito, proverò quindi ad approfondire il discorso utilizzando come cartina di tornasole ancora una volta le raffinate argomentazioni svolte (questa volta in altra sede) dalla più volte citata filosofa analitica Franca D'Agostini, che sul tema della V-corrispondenza è un'autorità.

Ove mai le sue osservazioni si rivelassero condivisibili, il giurista ne desumerebbe argomenti a favore della praticabilità di un concetto (tradizionale) di determinatezza come V-corrispondenza. Ma, come forse si sarà intuito, io non la penso così.

6. *Segue. Il predicato V degli enunciati legislativi. La posizione di Franca D'Agostini*

Sempre nel contesto della discussione promossa dai penalisti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Franca D'Agostini ha esperito un ambizioso tentativo di estendere il concetto corrispondentista di verità (come abbiamo detto, solitamente riferito ai fatti) agli enunciati legislativi.

Preliminarmente, faccio presente che la filosofa applica nel suo intervento le conclusioni cui era giunta in ambito filosofico "puro", esposte con mirabile chia-

[40] Riprendo esempi recentemente fatti da F. PALAZZO, *Verità come metodo* cit., p. 104.

rezza e puntualità nel già citato "Introduzione alla verità", al quale è dunque possibile riferirsi per ulteriori approfondimenti.

Aggiungo inoltre una precisazione importante. La preoccupazione dell'Autrice non è quella di assicurare al diritto quel rigore e quella certezza che ostinatamente il penalista vi cerca. Alla D'Agostini interessa – esattamente al contrario – difendere le concezioni realistiche dalle accuse di dogmatismo di cui sono bersaglio[41]. Di conseguenza, la D'Agostini, nell'applicare la sua teoria della verità agli enunciati giuridici, non si occupa del problema della certezza perché dà per scontato che la verità in genere come quella del diritto non può aspirare agli *standard* di certezza che noi penalisti invece sembriamo pervicacemente attribuirle. A differenza di quanto di solito accade nel dibattito penalistico, l'Autrice insiste molto sull'uso scettico della verità (che acquista importanza e cessa di essere dispensabile solo quando c'è disaccordo) e sulla natura "fragile" del relativo concetto, di cui riconosce la problematicità.

Ciò premesso, al pari di altri filosofi richiamati nel § 3 (ma a lei questo accostamento non piacerebbe), anche la D'Agostini è consapevole dei problemi posti dalla teoria corrispondentista nella sua versione "semplice" e conseguentemente la denomina, circoscrivendone il portato. Usa il concetto nella versione "modale", debitrice della (invero molto discussa) logica dei mondi possibili[42]. Banalizzando quasi all'estremo, l'Autrice sostiene che:

– anche di (alcuni, non tutti gli) enunciati normativi (oltre che di quelli fattuali) è predicabile la "verità" (gli enunciati normativi *possono* cioè essere veri);

– tale verità è inferenziale e non evidenziale (come invece può dirsi di altri enunciati, che constatano semplici realtà di fatto);

– la differenza tra una verità e l'altra non è di "modo", ma risiede soltanto (?!) nel grado di complessità e cioè nel fatto che la prima esige non già una mera evidenza, bensì collezioni di evidenze.

Come potrebbe dirsi allora, materialmente, che un enunciato normativo è vero? L'Autrice risponde: *immaginando mondi alternativi (ma logicamente possibili) e verificando se l'enunciato sarebbe vero in ciascuno di essi sulla base di (collezioni di) evidenze a favore e contro*. Ed adduce almeno due esempi molto interessanti:

– «È vietato uccidere», enunciato che sarebbe probabilmente vero in tutti i mondi possibili;

– «Le donne devono indossare il *burqua* in pubblico», del quale ritiene si possa ragionevolmente dimostrare la falsità. Infatti, un altro mondo (possibile) «in cui gli

[41] Tale preoccupazione è ripetutamente esternata in *Introduzione alla verità* (v. in part., pp. 250 ss.).

[42] F. D'AGOSTINI, *L'uso scettico della verità*, in G. FORTI, G. VARRASO, M. CAPUTO (a cura di), *«Verità» del precetto* cit., pp. 25 ss., in cui l'A. riprende e testa alcuni dei concetti espressi nel più volte citato EAD., *Introduzione alla verità*.

uomini diventano autonomamente capaci di controllare i propri desideri in modo socialmente accettabile e utile è senza dubbio preferibile, almeno per le donne»[43].

7. *Segue. Una possibile replica*

Per quanto finemente argomentata, la tesi, ai fini giuridici, non mi sembra condurre ad applicazioni tanto diverse da quelle cui portano le deprecate impostazioni coerentiste, secondo le quali la verità degli enunciati normativi sarebbe predicabile, al più, in termini di plausibilità logica.

Almeno dal mio rozzo punto di vista, l'operazione di ispezionare tutti i mondi possibili alla ricerca di "fatti" alla cui luce verificare se un enunciato sia vero o falso acquista il sapore di un espediente meramente retorico: sembra equivalere nella sostanza alla "valutazione" se l'enunciato in oggetto incorra o meno in (non pretestuose) "ragioni" contrarie[44].

Detto brutalmente, mi sembra si stia soltanto sostituendo le parole 'fatto', 'evidenza', 'complesso di evidenze' a quella 'argomento', ma questo – come tra l'altro ci insegnano i processualpenalisti – nulla toglie all'ineludibile (parziale) soggettività della valutazione e quindi alle insidie dell'indagine[45].

D'altra parte, la stessa D'Agostini ammette – seppur *en passant* – che «naturalmente, non è *solo* 'la realtà' (o meglio il riferimento alla realtà) a decidere», lasciando con ciò intendere che spazio possano avere anche le valutazioni e quindi, in ultima analisi, le credenze personali (purché, si suppone, argomentate)[46].

Per dimostrare in modo plastico dunque che anche una variante raffinata della V-corrispondenza ai fini penalistici non si differenzia poi molto dalla V-coerenza o dal V-pragmatismo, ripercorrerò gli stessi esempi svolti dall'autrice.

[43] F. D'AGOSTINI, *L'uso scettico della verità*, cit., p. 50. L'esempio era già in F. D'AGOSTINI, *Introduzione alla verità*, cit., pp. 226 ss., in replica ad un intervento in cui Martha Nussbaum aveva invece difeso il diritto delle donne mussulmane di indossare il burqua ritenendo i contrari argomenti discriminanti. Vd. inoltre EAD., *Realismo?*, cit., p. 176; pp. 208 ss.

[44] Scriveva già la D'Agostini: «*ogni valore coinvolge un mondo possibile, definito e costruito sulla base di come è fatto il mondo attuale*». F. D'AGOSTINI, *Introduzione alla verità*, cit., p. 225.

[45] La circostanza che tante contrapposizioni si risolvano perché a variare non sono tanto le proprietà degli oggetti (in senso ampio) di cui si discute, bensì le prospettive (F. D'AGOSTINI, *Introduzione alla verità*, cit., p. 230) mi pare una precisazione utile alla difesa del realismo ma per niente affatto risolutiva in diritto, dove il problema del pluralismo si è sempre posto appunto in questi termini e dove l'accrescimento di informazioni mediante confronto non sempre riesce ad elidere le differenze di fondo tra tali prospettive (vd. *infra* nel testo). Sull'altro fronte, è appena il caso di precisare che l'argomento di cui parlano i "coerentisti" non è *ad nutum*, ma deve essere sempre dimostrato e soggetto a rigoroso controllo critico. Sicché, sotto entrambi i profili le posizioni corrispondentista e coerentista finiscono con il convergere verso lo stesso risultato.

[46] F. D'AGOSTINI, *L'uso scettico*, cit., p. 46.

Omicidio. Concordo con lei quando ritiene che sarebbe difficile (ma forse non impossibile!) trovare mondi penalistici in cui un omicidio doloso sia plaudito o semplicemente ammesso. Per l'omicidio, come per molti altri tipi legislativi (penso ad una corruzione, al furto, ma anche ad una calunnia ecc.), non soltanto si può seguire il ragionamento della filosofa, ma questo è quello che già si fa avvertendo che le scelte di politica legislativa devono essere supportate da adeguate evidenze empirico-criminologiche (le quali sono ottimi *argomenti* per punire!).

Ciò peraltro non toglie che, dal punto di vista del giurista, al problema del fondamento empirico dell'incriminazione si lega un inscindibile problema interpretativo. Resterebbe cioè da chiedersi se la fattispecie rifletta, ad esempio, oltre all'assassinio "classico", anche le situazioni in cui si cagiona la morte di un uomo con (molto generica) accettazione di tale rischio. Alludo ovviamente a quelle casistiche in materia di malattie professionali con esito letale, in ambito stradale ed anche di responsabilità medica che chiamano in ballo il problematico confine del dolo con la colpa generica e di cui la dottrina penalistica discute molto negli ultimi tempi. Ancor più dubbio è se l'enunciato "rispecchi" le ipotesi di fine-vita (sullo specifico punto *infra*). Difficile infatti in questi (ed altri) casi rispondere alla domanda se, nel migliore dei mondi possibili, si diano o meno evidenze a favore di tali ipotesi ricostruttive.

Sono poi ancor meno ottimista dell'autrice quando, sebbene in modo non definitivo, ritiene possibile escludere la verità del precetto che impone l'uso del *burqua* alle donne islamiche, ipotizzando una migliore allocazione del costo inerente al controllo della sessualità maschile.

Qui ci troviamo infatti al cospetto del (grande) problema dell'incommensurabilità dei valori, banalizzabile nella constatazione che un mondo simile è senza dubbio preferibile per noi occidentali, portatori di una cultura individualista, ma non necessariamente lo sarebbe per portatori (*e portatrici*) di culture ispirate a tutt'altro tipo di valori (incidentalmente, il fatto che tale mondo – come precisa l'Autrice – sia *in comune* temo che non contribuisca a colmare le distanze tra opposte fazioni, specie se tali distanze hanno natura ideologica). Ipotesi sulla quale riflette da tempo chi prende sul serio il multiculturalismo, pur cercando di schermarlo dalle sue conseguenze indesiderabili[47].

Infine, probabilmente, *ad oggi*, non esiste alcun "mondo in comune" dove rinvenire argomenti (figuriamoci fatti!) dirimenti a favore o contro alcune delle più scottanti questioni bioetiche. Scrive d'altro canto a questo proposito la stessa

[47] V. per esempio la "ricetta" proposta da S. BENHABIB, *La rivendicazione dell'identità culturale*, il Mulino, 2005 (or. 2002), in part. pp. 41 ss. Propendo quindi per la tesi di Martha Nussbaum (vd. nota 43).

D'Agostini: «se riconosciamo che in relazione a molti problemi bioetici non abbiamo affatto le idee chiare, e in relazione ad altri la questione è oggettivamente sovra-determinata, esistono buoni argomenti in antagonismo, l'avvio di una soluzione stipulativa (nel secondo caso), o di una ricerca di informazioni ulteriori (nel primo) diventa molto facile»[48].

Ora, direbbe l'ermeneutico: siamo così sicuri che tali informazioni possano essere davvero asettiche o che, piuttosto, non riflettano il punto di vista di chi osserva? Si suole ripetere che qualunque osservazione è *theory laden*, carica di teoria o, per riprendere una metafora "quantistica", che l'osservatore modifica l'oggetto dell'osservazione nel momento in cui compie tale operazione[49].

Prescindendo pure da questo genere di obiezione (che il realista respingerebbe con sdegno), la stessa D'Agostini, come ho riferito, ammette che si danno situazioni in cui, allo stato dei fatti, non c'è accordo o c'è troppa verità. Il punto è che, quando ciò accade (penso sempre, emblematicamente, alla bioetica) il diritto penale, che è chiamato a disciplinare casi concreti, fatti di sofferenza e di uomini in carne ed ossa, non può permettersi il lusso di attendere il sopravvenire di 'evidenze' oltre un certo termine né di attuare una vera e propria deliberazione (ammesso che essa esiti in qualcosa). L'osservazione è trita ed anche prosaica, ma l'impresa conoscitiva nel diritto (diverso da quello dottrinale) non è assimilabile a quella scientifica pura e neppure a quella filosofica.

Quando c'è un eccesso di mondi possibili, anche la logica modale cessa di venire in soccorso e l'unica soluzione consiste nel prendere d'imperio una decisione, mediante, appunto, un atto stipulativo, sulla base degli argomenti migliori di cui si dispone in quel momento. Che cosa resta, allora, della verità come corrispondenza?

Detto attraverso esempi: in che senso possiamo affermare che un ipotetico divieto di eutanasia sia 'vero' o 'falso'? In che senso possiamo predicare la verità o la falsità di un testo che consente o preclude la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo?

Dell'uno o dell'altro possiamo al limite predicare la condivisibilità, la *giustificazione*, discutendo sulla base di argomenti di varia natura. Oltretutto – almeno fintantoché ci manterremo sul piano dei possibili enunciati legislativi (che è un piano astratto) – raramente raggiungeremo un accordo[50].

[48] F. D'AGOSTINI, *L'uso scettico della verità*, cit., p. 53.

[49] R. BIN, *A discrezione del giudice. Ordine e disordine. Una prospettiva "quantistica"*, Angeli, 2013, p. 55.

[50] Con riferimento alla bioetica, rinvio a O. DI GIOVINE, *Un diritto penale empatico?,* Giappichelli, 2009.

8. *Conclusione: la relativizzazione dello scontro tra verità come corrispondenza e verità come coerenza o come pragmatismo. Ovvero "fatto e valore sono sempre intrecciati" anche nel diritto penale*

Nei paragrafi precedenti ho ricordato che il concetto corrispondentista della verità nella versione 'semplice' dell'Aquinate si espone ad obiezioni legate alla difficoltà di attingere alla 'vera verità', ed ho notato che pertanto, con l'eccezione di rarissime posizioni estreme, oggi nessun realista lo sostiene più (in tale versione). Ho poi cercato di argomentare l'impressione che la V-corrispondenza nelle versioni più 'moderne' non consente progressi conoscitivi nella specifica materia penale.

Aggiungo ora che, specularmente, pochissimi coerentisti e/o pragmatisti si sognerebbero di negare l'esistenza di vincoli di realtà nella conoscenza e nell'interpretazione (fanno eccezione i soliti Rorty[51] e Vattimo, i quali sospetto siano così frequentemente citati non tanto perché rappresentativi della categoria, quanto perché la loro inclinazione alla provocazione ed all'iperbole li rende facile bersaglio degli strali avversari). Per dirla con le parole di Bernard Williams, non vedo cioè così incombente l'«alienazione soggettiva di uno scetticismo filosofico fantastico che pretende di dubitare che ci sia un mondo esterno, il passato o le altre menti»[52].

Probabilmente aveva ragione Putnam quando sottolineava che fatti e valutazioni sono tra loro strettamente intrecciati, ma che non per questo cessano di essere verificabili[53].

Questo dibattito sta filtrando in ambito giuridico, dove tendono a riproporsi le contrapposizioni teoriche delineatesi in filosofia. Ma ancor meno a ragione.

Tanto per dirne una, ho notato che nel diritto non trova cittadinanza la «madre di ogni problema» per la V-corrispondenza, vale a dire, il fenomenismo. In ambito giuridico nessuno (non la dottrina e tantomeno la giurisprudenza) nega che la realtà esiste o che essa sia accessibile: ci si limita a porre il problema (non metafisico, bensì, appunto, epistemico) della sua conoscenza alla luce della struttura dei nostri meccanismi mentali, prima, e del processo, poi. E si osserva di conseguenza che *in alcuni casi*, quelli difficili, all'ipocrisia di una «verità neutra» (che nel diritto è per necessità meno "neutra" che in filosofia) andrebbe preferita

[51] Ad esempio, R. RORTY, *La filosofia e lo specchio della natura*, Bompiani, 1986 (or. 1979).

[52] B. WILLIAMS, *Genealogia della verità*, Fazi, 2005 (or. 2002), p. 15.

[53] H. PUTNAM, *Fatto/valore. Fine di una dicotomia*, Fazi, 2004 (or. 2002): come può esserci oggettività nell'etica, così la scienza si muove nel quadro di valori epistemici opinabili, quali la coerenza, la semplicità e la ragionevolezza. Tali concetti sono stati di recente ribaditi, seppur con diverità di accenti, in H. PUTNAM, *I fatti della scienza*, cit., pp. 5 ss.

Per una seria riformulazione dei termini del dibattito filosofico, vd. ancora (ed infine) F. D'AGOSTINI, *Realismo?*, cit.

una «verità assiologicamente pregnante» purché, ovviamente, la sua assiologia sia dichiarata e suscettibile di verifica nelle forme del discorso pubblico, quando si tratti di incriminazioni, o del discorso giuridico, quando si tratti di verità fattuali.

Se avessi ragione, le differenze (forse anche in filosofia, ma – per quel che mi compete – sicuramente) nel diritto andrebbero quindi apprezzate, al massimo, nel "grado". Quello "fatto/valore" resterebbe un rapporto inscindibile[54] di cui cambiano, a seconda dei casi, soltanto i valori assegnati a ciascun termine. Si dovrebbe riconoscere che alcuni pongono l'accento sulla dimensione fattuale, ritenendola prevalente, e vengono ascritti oppure si auto-ascrivono alla concezione realista; altri prediligono quella valutativa, e finiscono nel calderone degli epistemicisti o dei costruttivisti. Ma che i due vasi, comunque, sono comunicanti.

[54] Sul tema, di recente, G. FIANDACA, *Sui «giudizi di fatto» nel sindacato di costituzionalità in materia penale, tra limiti ai poteri e limiti ai saperi*, in *Studi in onore di Mario Romano*, I, Jovene, 2011, pp. 265 ss.

HANNO COLLABORATO AL VOLUME

MARTA BERTOLINO – Professore ordinario nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
RENATO BRICCHETTI – Presidente di Sezione della Corte di Appello di Milano
DAVID BRUNELLI – Professore ordinario nell'Università di Perugia
MARGHERITA CASSANO – Consigliere della Corte di Cassazione
GIULIA CHECCACCI – Perfezionata presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
STEFANO CORBETTA – Magistrato del Tribunale di Milano
ALESSANDRO CORDA – Post-Doctoral Research Fellow presso la University of Minnesota Law School (USA)
EMANUELE CORN – Research fellow nell'Università di Antofagasta (Cile)
CRISTIANO CUPELLI – Ricercatore nell'Università di Roma "Tor Vergata"
OMBRETTA DI GIOVINE – Professore ordinario nell'Università di Foggia
ALBERTO DI MARTINO – Professore straordinario nella Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
LUIGI FERRAJOLI – Professore emerito nell'Università di Roma Tre
ALBERTO GARGANI – Professore ordinario nell'Università di Pisa
FAUSTO GIUNTA – Professore ordinario nell'Università di Firenze
JOSÉ L. GONZÁLEZ CUSSAC – Professore nell'Università di Valencia (Spagna)
ANTONIO GULLO – Professore associato nell'Università di Messina
ALESSANDRA MACILLO – Dottoranda di ricerca nell'Università di Trento
FILIPPO MAGGI – Cultore della materia nell'Università di Ferrara
ANTONELLA MARANDOLA – Professore ordinario nell'Università LUM Jean Monnet
GIANFRANCO MARTIELLO – Ricercatore nell'Università di Firenze
DARIO MICHELETTI – Professore associato nell'Università di Siena
OSCAR MORALES – Avvocato presso lo Studio legale Uría Menéndez
FRANCESCO MORELLI – Ricercatore nell'Università di Ferrara
DANIELE NEGRI – Professore associato nell'Università di Ferrara
RENZO ORLANDI – Professore ordinario nell'Università di Bologna

CATERINA PAONESSA – Dottore di ricerca nell'Università di Firenze
MICHELE PAPA – Professore ordinario nell'Università di Firenze
CARLO PIERGALLINI – Professore ordinario nell'Università di Macerata
GIORGIO PINO – Professore associato nell'Università di Palermo
MARIO PISANI – Professore emerito nell'Università di Milano
LUCA PISTORELLI – Consigliere della Corte di Cassazione
GAETANO RUTA – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano
FRANCESCO SBISÀ – Avvocato del Foro di Milano
MICHELE TARUFFO – Professore nell'Università di Girona (Spagna)
GIOVANNI TUZET – Professore associato nell'Università Bocconi di Milano
DIRK VAN ZYL SMIT – Professore nell'Università di Nottingham (Regno Unito)
PAOLO VERONESI – Professore associato nell'Università di Ferrara
CATY VIDALES RODRÍGUEZ – Professore nell'Università Jaume I di Castellón de la Plana (Spagna)
LUCIANO VIOLANTE – Professore nell'Università di Camerino
THOMAS WEIGEND – Professore nell'Università di Colonia (Germania)
FRANCESCO ZACCHÈ – Professore associato nell'Università di Milano "Bicocca"

Criteri per la pubblicazione

1. Al fine di assicurare la qualità scientifica degli studi pubblicati, il Comitato di direzione di *Criminalia* si avvale del giudizio di Revisori esterni ai quali sono inviati, in forma anonima, gli scritti destinati alla pubblicazione. Ogni scritto pubblicato è stato valutato favorevolmente da due Revisori che lo hanno giudicato l'uno all'insaputa dell'altro.
2. Sono esclusi dall'anzidetto sistema di valutazione preventiva di qualità: a) gli studi già pubblicati in riviste italiane o straniere classificate in fascia A; b) gli studi dei componenti del Comitato di direzione; c) le relazioni, le comunicazioni e gli interventi a convegni; d) gli scritti non giuridici; e) le recensioni di libri e i resoconti dei convegni; f) i contributi richiesti a studiosi o esperti di comprovata competenza e pubblicati nelle rubriche intitolate "*Opinioni a confronto*", "*Tavola rotonda*" o similari.
   La pubblicazione di tutti i contributi non sottoposti al giudizio dei revisori di cui al punto 1, è comunque subordinata all'unanime parere positivo del Comitato di Direzione.
3. La documentazione relativa alla procedura di revisione di ciascun lavoro e all'approvazione unanime del Comitato di Direzione è conservata a cura della Redazione di *Criminalia*.

Revisori

Elio R. Belfiore
Marta Bertolino
Alberto Cadoppi
Giampaolo Demuro
Alberto di Martino
Vittorio Fanchiotti
Giovanni Fiandaca
Giovanni Flora
Luigi Foffani
Désirée Fondaroli
Gabriele Fornasari
Roberto Guerrini
Giulio Illuminati
Gaetano Insolera
Sergio Lorusso
Vincenzo Maiello
Ferrando Mantovani
Luca Marafioti
Enrico Marzaduri
Oliviero Mazza
Nicola Mazzacuva
Alessandro Melchionda
Sergio Moccia
Vito Mormando
Vania Patanè
Paolo Patrono
Massimo Pavarini
Davide Petrini
Carlo Piergallini
Tommaso Rafaraci
Lucia Risicato
Placido Siracusano
Luigi Stortoni
Paolo Veneziani

Edizioni ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di settembre 2015